

- (4) La Repubblica di El Salvador ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 4 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica di El Salvador, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità di un sistema, il «Comprobante electrónico de vacunación», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» contengono i dati necessari.
- (6) La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi ultimi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax e CoronaVac.
- (7) La Repubblica di El Salvador ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.
- (8) La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (9) La Repubblica di El Salvador ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di El Salvador dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica di El Salvador al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di El Salvador in conformità del sistema «Comprobante electrónico de vacunación» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

